



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 42 del 30-11-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria – Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233 bis comma 3° del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

L'anno **duemilaventi** addì trenta del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Piana Gian Carlo	SINDACO	Presente
Carminati Fabio	CONSIGLIERE	Presente
Parati Massimo	CONSIGLIERE	Presente
SASSI Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
MAUTONE Vincenzo	CONSIGLIERE	Presente
D'ALESIO Alfonso	CONSIGLIERE	Presente
MONZIO COMPAGNONI Marco	CONSIGLIERE	Presente
FINATTI Dario	CONSIGLIERE	Presente
MOLERI Emilio	CONSIGLIERE	Presente
VALLIMBERTI Giandomenico	CONSIGLIERE	Assente
COMANDULLI Teresa	CONSIGLIERE	Assente
LEIDA Donatella	CONSIGLIERE	Assente
RIZZINI Oscar	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. FILIPPO PARADISO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo Piana** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233 bis comma 3° del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO CHE la seduta del Consiglio Comunale si svolge presso la sede Municipale, in assenza contestuale di alcuni componenti del Consiglio medesimo, in quanto la stessa si svolge in video conferenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera d) punto 5., del DPCM 18/10/2020;

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”*;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Fornovo San Giovanni, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, per il bilancio consolidato 2019 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2020 prorogato al 30 novembre 2020 dall'art. 110 del D.L. n. 34/2020), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Fornovo San Giovanni non presenta una valenza informativa significativa;

RITENUTO altresì di dover esonerare il Settore Economico - Finanziario da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni e sottodimensionati per le risorse umane attribuite;

PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, in riferimento alla quale il Comune con l'approvazione del rendiconto 2019 si è avvalso della facoltà in base all'articolo 232, comma 2, del dlgs. 267/2000 di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e quindi di redigere il conto del patrimonio in modalità semplificata;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore Economico-finanziario,

Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Rizzini), espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di avvalersi** della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale, per l'anno 2019, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 novembre.
3. Di dichiarare, con medesima ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

II SINDACO
Gian Carlo Piana

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 30-11-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO
